



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0791/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, venerdì 2 LUGLIO 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici

OGGETTO: Procedimento Disciplinare pendente fino al Giudizio in CRD per art.4,co.1 lett.n) D. legs. N.449/1992 conclusosi in data 23 Giugno scorso in sede di dibattito da remoto Piattaforma Microsoft Teams con la presenza del lavoratore e del Difensore di Fiducia di cui si attendeva Delibera conclusiva mai ad entrambi giunta o, notificata. MESSAGGIERO GENNARO matricola 93152 cc. Ariano Irpino. Dirigente sindacale art.39 cost. Irrogazione "Censura" ai sensi art. 2 c.1 lett. C D.L. 449/92 da parte del Direttore del Carcere di Ariano Irpino, presunta parte offesa nel medesimo procedimento, adottata senza la prevista procedura del contraddittorio successivo e con evidente conflitto e opportunità dell'azione amministrativa svoltasi, tra chi redige il rapporto e chi lo subisce. "VIZIO DI FORMA ECCESSO DI POTERE AMM.VO EX ART. 3 LEGGE 241/90)

RICHIESTA IMMEDIATA "ARCHIVIAZIONE E PROSCIoglimento "

Ill.mo Signor Direttore Casa Circondariale
ARIANO IRPINO (CFR. Decreto del 25/6/2021)

Ill.mo Signor Presidente della CRD Campania
presso PRAP NAPOLI
(cfr. Udienza svoltasi il 23.06.2021 in CRD Napoli)

Ill.mo Signor Provveditore reggente Campania
presso PRAP NAPOLI
(cfr. atto m_dg.DAPPR11.11/06/2021.0018470.U)

Al Signor Capo del Dipartimento DAP
Presidente Bernardo PETRALIA

Al Signor Direttore Generale del Personale e
Risorse Settore Disciplina Polizia Penitenziaria

Al Direttore Ufficio IV Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA

E,p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministra Giustizia
Via Arenula,70 ROMA

Al Segretario provinciale FS-COSP Campania
Signor MESSAGGIERO GENNARO
Assistente Capo Coordinatore P.P.
ARIANO IRPINO

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

Gentili Autorità,tutte,

Sullo specifico procedimento disciplinare n. 27/DISC PRAP NAPOLI, occorre precisare quanto segue:

Non staremo come Sindacato, certamente qui a ricordare alle SS.LL. conoscitori delle norme ai sensi art. 97 della Cost., l'esatta e corretta procedura secondo Legge vigente n.449/1992 che si adotta in un avviato e concluso procedimento disciplinare di competenza sovra ordinata come dallo stesso Direttore indicato nella originaria trasmissione degli atti al competente PRAP Napoli.

Non staremo come Sindacato, certamente qui neanche a dover ricordare che, se una eventuale derubricazione dell'originaria accusa ai sensi art. 4 co. 1 lett. n) del medesimo D.L. n.449/1992 andava e va fatta nella fase embrionale del procedimento e non in quella fase già conclusa a dibattimento avvenuto.

Non staremo,come Sindacato, neanche qui a ricordare che essendo il Direttore del Carcere di ARIANO IRPINO presunta persona offesa e redattore dell'avvio dell'azione disciplinare a carico del Signor MESSAGGIERI GENNARO, buon senso suggeriva come Direttore relazionante, probabile parte lesa nel procedimento, ad "astenersi" completamente,per ovvi motivi di "opportunità", da una eventuale unilaterale decisione così come oggi raccogliamo dalla comunicazione Decreto datata 25/06/2021 che infligge la sanzione della "censura" senza neanche procedere per legge e norma,atto notificato in data 02/07/2021 al Poliziotto penitenziario Sindacalista provinciale della FS-COSP è stata fatta.

Tra l'altro, sia nella fase istruttoria e poscia nella fase dibattimentale la Difesa ha eccepito i termini perentori del procedimento chiarendo anche al medesimo Presidente del CRD che il vantato di essa a quo non si applica nel conteggio dei 45 giorni del funzionario istruttore avendo superato di 24 ore quindi con gg. 46 rispetto ai 45 senza ulteriore proroga, alla trasmissione conclusiva del F.I. degli atti,ma anche se non principalmente dimostrato che in quella giornata,in quella fascia oraria il dipendente si trovava libero dal servizio e in piena attività sindacale coperto da "tutela sindacale" (sentenza Cass. 22.04.1992 n.4839 e Trib. Milano 27 settembre 2001 in Riv. Critica Dir. Lav. 2002,78: Pretura Milano,in Riv. Critica Dir. Lav. 1999,298 nota Franceschini metc.) pertanto destinatario dei principi di tutela non soggetto a subordinazione alcuna gerarchica documentando con sentenze anche di Cassazione oltre ai Magistrati di Lavoro che il procedimento,senza ulteriore indugio, andava e va **ARCHIVIATO**.

Oggi, stupisce che la stessa Commissione Regionale di Disciplina,secondo quello che si raccoglie dal decreto dle direttore di Ariano del 25/6/2021, violandone i criteri dettati dall'articolo 16 del Decreto Leg.vo 30 ottobre 1992,n.449 abbia potuto affidare tale compito,al direttore dello stesso Carcere del Poliziotto Sindacalista inquisito, che appare essere la persona lesa nel procedimento.

P.T.Q.M.: per cautela e riserva espositiva, astenendosi da ulteriori riferimenti e osservazioni si richiede:

Per la vistosa incompatibilità,per l'ulteriore gravissimo "vizio di forma" del procedimento disciplinare si ripete conclusosi a Napoli in CRD il 23 Giugno scorso, al fine di evitare allo scrivente Sindacato la trasmissione degli atti in sede giurisdizionale e richiedere oltre alla condanna di annullamento,anche eventuali spese risarcitorie, Vi si INVITA in AUTOTUTELA ad annullare de quo l'irrogata "CENSURA" per illegittimità dell'azione procedimentale disciplinare, per evidenti accertati motivi di "opportunità" e incompatibilità concreta dei

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

soggetti della vicenda de quo, ex art. 3 legge 241/90 amministrativo, per eccesso di poter, non essendo competente la SVI nella decisione e perché l'inquisito non è stato nuovamente messo in grado di difendersi.

Invero, come storicamente avviene in Italia nei restanti CRD, la Commissione Regionale di Disciplina, nella fase del completamento dell'iter giudicante poteva e doveva eventualmente derubricando dall'articolo 4 all'articolo 2, del d.l. 449/1992 infliggere, salvo rivalsa di parte, anche la "Censura" e non lo ha fatto, ne poteva, in nessun modo, per la conclusione l'esercizio dell'azione dettata dall'articolo 15 e 16 del D.Leg.vo 449/1992 delegare la VS a tale atto amministrativo di rilevanza esterna pur sapendo che l'autrice della procedura disciplinare è stata Ella quale probabile parte offesa.

Conforta, il precedente procedimento disciplinare n. 13/2021 CRD Napoli il cui **DECRETATO PROSCIoglimento** del medesimo dipende a cura del CRD di Napoli ne è piena testimonianza e concretezza della vantata ipotesi di illegittimità dell'atto in data 25/06/2021 emanato con l'evidente consumato vizio di forma, fatti in poco tempo, accorsi sempre tra Lei e il Signor Messaggero Gennaro, coincidenza(?).

Contestualmente, ai sensi della legge 241/90 e s.i.m., dovendosi riservarsi di perseguire tale evidente e concreta "illegittimità dell'azione amministrativa disciplinare" nelle competenti sedi, Voglia la SVI disporre la trasmissione sulla PEC segreteria generale coop@pec.it dello Scrivente Segretario Generale Nazionale e Difensore di Fiducia (cfr. nomina agli atti) della delibera della CRD e della comunicazione dove affida ad Ella il prosieguo dell'azione disciplinare e la titolarità unilaterale di infliggere all'inquisito dipendente la "Censura" senza attivare la giusta e necessaria attività del contraddittorio ai sensi comma 5 art. 7 legge n.300/1970 e dell'articolo 2, 10, 11, 12, 15 del D.L.vo 449/1992.

Alle restanti Autorità in indirizzo Politiche e del DAP per completezza d'informazione e per i rilievi al ritenuto illegittimo atto e decreto di comminata "Censura ai sensi dell'articolo 2 lettera c del D. legs. vo unilateralmente e contro le norme dell'articolo 15.16 del richiamato 449/1992 oggi inflitto al dipendente.

Qui trova anche riscontro alla Sua n. 6459/21/S Dir. Del 23 Giugno 2021 il cui contenuto apparso anche a chi scrive del tutto polemico al limite della grave ingerenza nelle prerogative sindacali e nell'attività di coordinamento e indirizzo del Sindacato svolto a tutela dei propri Associati e Segretari è stato da parte Sua oggetto di censura. Anche in quella nota è giusto che un Dirigente sappia che il Sindacato è libero di ascoltare chiunque ne è associato, di trasmettere sulle e-mail di chi e quanto gli pare senza dover "telefonare" in Istituto per l'eventuale accertamento dei fatti, non avendo per altro direttamente lo scrivente Segretario Generale Nazionale, mai dalla sede di Ariano Irpino ricevuto cordialità e/o, decoroso accoglimento nelle precedenti effettuate visite. Ribadendo, la piena immediata futura disponibilità al dialogo e confronto, quando questo è rispettoso delle Parti in causa e sereno pari confronto con la propria Segreteria Territoriale e Provinciale oggi dalla sede di appartenenza fatti entrambi oggetto di ripetuti procedimenti disciplinari e contestazioni.

Vedi la nostra bacheca tolta e lasciata a terra con il vetro rotto per quasi quattro cinque mesi.

Vogliate assicurare e si resta in attesa del **DECRETO DI PROSCIoglimento E ARCHIVIAZIONE** motivatamente richiesto. Con viva cordialità: **IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE**

Anche Difensore di Fiducia
DOMENICO MASTRULLI

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di **TRANI (BT)**

E-mail segretariogeneralecoop@gmail.com - relazionisindcoop@libero.it -

segreteria generale coop@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878